

Allegato "B" al n.18392 di raccolta

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE TTS ITALIA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, l'Associazione per le analisi dei problemi e la diffusione delle informazioni e delle conoscenze nel settore dei Sistemi Intelligenti di Trasporto, denominata "TTS ITALIA" (Telematica per i Trasporti e la Sicurezza), di seguito denominata "l'Associazione".

L'Associazione non ha fini di lucro e non persegue scopi politici né sindacali.

L'Associazione ha sede in Roma.

ART. 2 DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata, salva ogni diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 3 OGGETTO

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- La riunione in organismo Associativo di diversi soggetti, sia pubblici sia privati, interessati o coinvolti nello sviluppo dei Sistemi e Servizi Intelligenti per i trasporti e la sicurezza;

- L'analisi delle opportunità e dei problemi, la formulazione di proposte e la diffusione di informazioni e conoscenze sul tema dei Sistemi e Servizi Intelligenti mirati al miglioramento della mobilità, dei sistemi di trasporto e della sicurezza.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione:

a) Fornisce alle Istituzioni ed agli operatori nazionali strumenti e informazioni adeguati affinché i Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto siano il più possibile adeguati alle esigenze dell'utenza, all'efficienza ed all'economia del sistema di trasporto agevolando in questo modo l'utilizzo e la diffusione sul mercato e quindi anche promuovendo l'impiego nel settore dei Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto.

b) Contribuisce all'elaborazione e, successivamente, ad agevolare l'attuazione dei documenti di programmazione, e mette a disposizione alle Autorità centrali e locali le proprie conoscenze e competenze per supportare lo sviluppo della legislazione sui temi dei Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto.

c) Individua gli ostacoli giuridici, istituzionali, organizzativi, tecnici e finanziari che si frappongono alla realizzazione e implementazione dei Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto e studia i modi per affrontarli e superarli.

d) Svolge azioni di coordinamento al fine di diffondere le applicazioni di Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto.

e) Elabora analisi e studi.

f) Promuove e svolge le azioni necessarie per soddisfare le esigenze di interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni per una loro adeguata standardizzazione.

g) Raccoglie e diffonde i risultati delle applicazioni svilup-

pate negli altri Paesi e stabilisce un rapporto continuo con altre Associazioni europee ed extraeuropee che perseguono scopi e finalità analoghi a quelli dell'Associazione tra le quali, in particolare, ERTICO.

Diffonde sul piano internazionale i risultati delle applicazioni italiane.

h) Favorisce e stimola la diffusione della cultura per l'utilizzo delle tecnologie, per i sistemi organizzativi avanzati nel trasporto e la cultura della qualità del servizio, come strumento essenziale per facilitare l'efficienza tecnica ed economica favorendo l'introduzione dei Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto sul mercato.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti, l'Associazione assume ogni idonea iniziativa in armonia col presente Statuto.

In particolare, essa:

Diffonde le conoscenze su nuove tecnologie, applicazioni, architetture, anche attraverso la promozione e conduzione di Gruppi di Lavoro degli associati e l'organizzazione di convegni, workshop e seminari volti a promuovere la conoscenza dei Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto.

Offre supporto relativamente:

- allo studio della normativa di settore vigente ed emananda;
- alle iniziative pubbliche nazionali e locali.

Stimola e svolge attività di ricerca, di sviluppo, di speri-

mentazione e coordina iniziative volte al reperimento di fondi nazionali e europei per il finanziamento dei progetti.

Svolge verso terzi attività di formazione e informazione sui Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto.

Svolge ogni attività compatibile con la propria natura giuridica e coerente con gli obiettivi istituzionali ed i programmi di lavoro specifici approvati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le attività della Associazione ed i relativi risultati sono comunque rivolti a favore di tutti gli associati.

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà instaurare rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti pubblici e privati, Amministrazioni dello Stato, Regioni e Province Autonome, Associazioni di categoria di vari operatori del trasporto, imprese, persone fisiche e giuridiche, in particolare con associazioni, società e altri organismi operanti nei medesimi settori con Stati esteri e altri organismi internazionali.

L'Associazione può partecipare a organismi pubblici e privati aventi finalità connesse ai suoi scopi e alle sue attività; può promuovere, aderire e partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, centri studi, istituti, enti e può svolgere attività anche editoriali che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità dell'Associazione.

ART. 4 ASSOCIATI

Possono acquisire le qualità di Associato solo le persone giuridiche.

Sono Associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che si sono impegnati a versare la quota associativa stabilita per tale categoria di associati.

Acquisiscono lo status di Associato sostenitore i soggetti che manifestano la volontà di assumere tale qualità e che si impegnano a versare una quota associativa maggiore della quota ordinaria, stabilita per tale categoria di associati.

Acquisiscono lo status di Associato ordinario le società operanti nel settore dei Sistemi e Servizi Intelligenti per i trasporti e la sicurezza, gli enti pubblici, gli enti e le società proprietari delle infrastrutture o di sistemi di trasporto e quelli che provvedano alla gestione di essi, gli enti e le società responsabili della gestione del traffico, le società di servizio, le Università, e quanti altri, associazioni, società, enti o altri organismi, abbiano interesse alla applicazione e allo sviluppo dei Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto in questione. I soci ordinari si impegnano a versare la quota associativa stabilita per tale categoria di associati.

L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda inoltrata da soggetti legittima-

mente autorizzati.

La tipologia di servizi forniti alle varie categorie di Associati e la quota associativa sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6 ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente.

6.2 Gli Associati fondatori, sostenitori ed ordinari partecipano all'Assemblea con voto deliberante per mezzo di un loro rappresentante. Ciascun Associato o rappresentante dispone di un solo voto, se in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente.

Ogni rappresentante può rappresentare nell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, fino ad un massimo di altri tre associati e può intervenire anche con mezzi audio e/o audiovisivi, tali

che permettano l'identificazione della persona e la certezza che la stessa possa intervenire nella discussione.

La convocazione formale dell'assemblea avviene mediante avviso scritto, anche a mezzo di lettera raccomandata a.r., telegramma, fax, lettera elettronica inviata per via email, spedito a ciascuno socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché si tratti di mezzi che diano la possibilità di provare documentalmente l'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, il mese, l'anno, l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, qualora questa non si potesse tenere.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Essa può essere convocata anche ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati fondatori, sostenitori ed ordinari.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) Sulle modifiche dello Statuto;
- 2) Sullo scioglimento dell'Associazione.

6.3 l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti rappresentati dai partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera sulla modificazione dello statuto a maggioranza dei presenti e, sullo scioglimento dell'Associazione, delibera con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

6.4 L'Assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo con le seguenti modalità: n.4 consiglieri tra quelli designati dagli associati fondatori e n.4 consiglieri tra quelli designati dagli associati sostenitori ed ordinari;

b) elegge tra i componenti il Consiglio Direttivo il Presidente e i Vicepresidenti dell'Associazione;

c) delibera l'esclusione degli Associati;

d) approva il bilancio consuntivo;

e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti siano dotati di adeguata professionalità e il cui Presidente, nonché uno dei membri supplenti almeno, sia iscritto al relativo albo professionale e nel Registro dei Revisori Contabili;

f) approva i regolamenti dell'Associazione e le loro proposte

di modifica;

g) delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

h) delibera su tutte le materie attinenti l'oggetto dell'Associazione sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea non può procedere all'elezione dei Vicepresidenti se non dopo che sia stato proclamato il Presidente. Qualora il Presidente sia stato eletto tra gli Associati sostenitori e ordinari, almeno uno dei Vicepresidenti deve essere eletto tra gli Associati fondatori.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Due Vicepresidenti
- Cinque Consiglieri

La composizione del Consiglio Direttivo deve essere tale da assicurare una rappresentanza per quanto possibile equilibrata delle categorie interessate (enti pubblici, industrie automobilistiche e produttori di dispositivi, operatori di infrastrutture, società di servizi, utenti, altri) in modo da evitare che prevalgano interessi di parte.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, detto organo senza ritardo e con delibera, coopta un sostituto

fino alla successiva assemblea.

Qualora venisse meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Durante detto periodo i Consiglieri superstiti provvedono all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

7.2 Il Consiglio Direttivo è convocato mediante invito scritto dal Presidente o, in caso di assenza, da uno dei Vicepresidenti tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

La convocazione è effettuata mediante invito scritto comunicato non meno di cinque giorni prima della riunione anche a mezzo di telegramma, telefax, lettera elettronica, purché si tratti di mezzi che diano la possibilità di provare documentalmente l'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, nonché delle materie poste all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza di almeno quattro Consiglieri e del Presidente, o del Vicepresidente che ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di

parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale che svolge le funzioni di Segretario.

7.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- a) Convoca l'Assemblea.
- b) Delibera sulle richieste di ammissione all'Associazione e ammette nuovi Associati;
- c) Orienta l'attività sociale e scientifica dell'Associazione e approva i piani operativi.
- d) Autorizza il Presidente alla stipula degli accordi necessari per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.
- e) Verifica l'effettivo perseguimento degli obiettivi enunciati dall'Assemblea, elaborando le opportune strategie.
- f) Entro il 31 dicembre di ogni anno approva un programma di attività per l'anno solare successivo, con riferimento anche alle entrate e alle uscite prevedibili nel periodo stesso, nonché il bilancio preventivo.
- g) approva le proposte formulate dal Comitato Esecutivo ri-

guardanti la quota associativa annuale.

h) Approva la tipologia di servizi forniti agli associati.

i) Dispone la costituzione di un Comitato Scientifico consultivo costituito da un numero variabile tra 5 e 7 membri, con documentata esperienza scientifica nel settore dei trasporti e della mobilità, scelti tra i soci, preferibilmente, Università ed Enti di Ricerca.

j) Vigila sull'operato del Presidente e del Segretario Generale.

7.4 Al fine di rendere più efficiente la gestione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delega a un Comitato Esecutivo, costituito dal Presidente e dai due Vicepresidenti, l'esercizio delle seguenti competenze:

a) Nomina del Segretario Generale o di un eventuale facente-funzioni;

b) Proposta della quota associativa annuale;

c) Assunzione di personale, entro i limiti di spesa stabiliti nel bilancio;

d) Nomina dei consulenti scelti tra gli esperti del settore, per svolgere attività di supporto per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione, col limite di spesa previsto nel bilancio.

e) Proposta del bilancio consuntivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

ART. 8 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita le funzioni spettantegli in virtù del presente Statuto e quelle delegategli dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente la rappresentanza dell'Associazione viene assunta dal Vicepresidente più anziano che, in caso di impedimento ad agire del Presidente superiore a un mese, convoca altresì l'Assemblea che provvederà alla nomina di un sostituto.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente può essere rieletto nella medesima carica nel mandato immediatamente successivo fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

I Vicepresidenti sono due. Essi fanno le veci del Presidente in caso di impedimento di questi e svolgono le funzioni e i compiti loro attribuiti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha il compito di gestire e di assicurare il funzionamento di tutta l'organizzazione operativa, amministrativa, contabile, commerciale, di comunicazione e di documentazione.

Il Segretario Generale dirige la Segreteria Tecnica dell'Associazione, che è la struttura operativa permanente di TTS Ita-

lia, e, allo scopo di rendere operativi gli indirizzi dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, agisce in stretta sinergia con il Presidente ed il Comitato Esecutivo, esercitando le funzioni spettantegli in virtù del presente Statuto e quelle delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dotati di adeguata professionalità ed il cui Presidente nonché uno dei supplenti almeno, sia iscritto al relativo albo professionale e nel Registro dei Revisori Contabili.

Il collegio si riunisce con periodicità almeno semestrale e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Esso ha il compito di vigilare sul regolare andamento amministrativo dell'Associazione e di controllare la contabilità ed i rendiconti. Predispone annualmente una relazione sul consuntivo gestionale e sulla situazione patrimoniale al 31 dicembre di ogni anno, da presentare all'assemblea ordinaria.

Accerta, inoltre, la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili; effettua periodiche verifiche di cassa, esegue il riscontro finanziario della gestione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed

è rieleggibile.

ART.11 FONDO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali, dai proventi, dai redditi, da elargizioni ed atti di liberalità, legittimamente versati da soggetti pubblici o privati non appartenenti all'Associazione, da contributi aggiuntivi volontariamente versati da enti, associazioni, società o altri organismi comunque interessati alle attività sui Sistemi e Servizi Intelligenti di trasporto.

- da somme derivanti da fondi acquisiti in base alla legislazione dell'Unione Europea, Nazionale, Regionale delle Province autonome, degli Enti Locali, per lo svolgimento, la gestione, l'organizzazione delle attività dell'Associazione.

- da altre sovvenzioni o finanziamenti, concessi dall'Unione Europea, dallo Stato o dalle Regioni.

- dalle quote di iscrizione e partecipazione degli utenti ai servizi prestati, dai corsi tenuti dall'Associazione e dai convegni/workshop/seminari organizzati dall'Associazione.

- da somme derivanti dalle attività di consulenza svolte dall'Associazione.

- dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività compatibili con la natura giuridica dell'Associazione e finalizzati al reperimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali ad essi demandati.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo legittimamente acquisite,

dovranno trovare regolare e puntuale registrazione nella contabilità dell'Associazione.

ART. 12 ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 13 RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'associato deve comunicare il recesso per iscritto - a mezzo lettera a.r - al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché la comunicazione sia stata effettuata almeno tre mesi prima e l'associato abbia regolarmente adempiuto tutte le sue obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi inadempimenti come il mancato pagamento della quota associativa, ed ha effetto immediato.

Oltre che per recesso ed esclusione, la qualità di associato viene meno nei seguenti casi: scioglimento, fallimento, mutamento dell'oggetto della società, che renda incompatibile la permanenza dell'associato nell'Associazione, scioglimento e liquidazione dell'ente e, in generale, il venire meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

L'Associazione, in caso di mancato pagamento della quota associativa da parte degli associati, può adire a tutti gli strumenti previsti dalla legge per l'esigibilità delle somme a credito regolarmente registrate nei bilanci dell'Associazione.

ART. 14 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'estinzione dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio sono regolati dalle disposizioni legislative in materia.

In caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell'Associazione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

F.TO ROSSELLA PANERO

F.TO PAOLO PALMIERI NOTAIO